

**Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'articolo 29,  
comma 19 della legge 240/10**

**art. 1 – Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19 della legge 240/10, secondo criteri di merito accademico e scientifico. Per la ripartizione delle risorse autorizzate per l'anno 2011 criteri e modalità sono così come previsto dal Decreto Interministeriale 314 del 21 luglio 2011. Per la ripartizione delle risorse autorizzate per l'anno 2012 e per l'anno 2013 criteri e modalità sono così come previsto dal Decreto Ministeriale 665 del 26 luglio 2013.

**art. 2 – Destinatari**

1. Il beneficio economico verrà attribuito esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del professore o del ricercatore interessato secondo quanto riportato ai commi 2 e 3 di questo articolo.
2. Ai sensi del Decreto Interministeriale 314 del 21 luglio 2011, possono presentare istanza di assegnazione dell'incentivo *una tantum* i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'UMG che avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n°382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto legge – 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n°122.
3. Ai sensi del Decreto Ministeriale 665 del 26 luglio 2013, possono presentare istanza di assegnazione dell'incentivo *una tantum* i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'UMG che avrebbero maturato nell'anno 2012 o nell'anno 2013 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n°382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto legge – 31 maggio 2010, n°78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n°122.

4. Le risorse sono attribuite, fino ad esaurimento, come incentivo “*una tantum*” ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del 50% dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo e fascia per la graduatoria relativa all’anno 2011 e nel limite del 60% dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo e fascia per le graduatorie relative all’anno 2012 e all’anno 2013. Le graduatorie, stilate per ciascun ruolo, sono approvate dal CdA.

Le risorse assegnate, salvo diversa previsione del CdA in conformità con la normativa vigente, sono ripartite fra i diversi ruoli e le diverse fasce in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per l’anno in oggetto di ciascun ruolo e fascia.

### **art. 3 – Bandi e modalità di presentazione delle domande**

A seguito dell’assegnazione da parte del MIUR delle risorse destinate all’intervento di cui all’art.1, l’Ateneo procederà tramite Decreto Rettorale, all’emanazione di tre bandi di selezione, rispettivamente per professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori, a seguito dei quali i destinatari dell’intervento, individuati all’art. 2, possono presentare la domanda di partecipazione. I bandi dovranno specificare:

1. L’elenco degli aventi diritto, in coerenza con quanto definito dai decreti interministeriali di attribuzione delle risorse;
2. Le modalità e i termini di presentazione della domanda corredata dalla relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte;
3. I criteri di valutazione della candidatura;
4. Le modalità di attribuzione del beneficio economico.

Ai bandi viene data pubblicità tramite affissione all’albo di Ateneo e pubblicazione sul sito di Ateneo.

### **art. 4 – Commissione**

1. La commissione deputata ad effettuare la valutazione comparativa dei candidati è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Senato Accademico.
2. La commissione è composta da 5 (cinque) membri (tre appartenenti all’area bio-medico-farmacologica e due all’area giuridica socio-economica) scelti fra i professori ed i

ricercatori dell'Ateneo che non siano direttamente interessati dalla procedura valutativa e dovrà concludere i lavori entro 20 (venti) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande da parte degli aventi diritto.

#### **art. 5 – Criteri e modalità di selezione**

La commissione effettua la valutazione comparativa dell'attività dei candidati elaborando la graduatoria, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'art. 2 del presente regolamento, in base ai punteggi distinti per fasce e per categorie come di seguito riportato:

	<b>Didattica</b>	<b>Ricerca</b>	<b>Attività gestionale</b>
<i>Professori Ordinari</i>	40	40	20
<i>Professori Associati</i>	40	45	15
<i>Ricercatori</i>	25	65	10

#### ***Valutazione della ricerca***

Al fine di valutare l'attività di ricerca secondo parametri obiettivi:

- a) I candidati dell'area bio-medico-farmacologica, dovranno presentare l'elenco delle pubblicazioni degli ultimi tre anni ed il valore dell'*impact factor* totale del triennio in esame.
- b) I candidati dell'area giuridica socio-economica, dovranno presentare l'elenco degli articoli su riviste, delle pubblicazioni in atti di convegni internazionali e nazionali e dei capitoli di libro o monografie del triennio in esame.

#### ***Valutazione dell'attività didattica***

Per quanto riguarda l'attività didattica la commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:

- a) ore di didattica frontale:

0.25 punti per ogni ora di didattica frontale in corsi con numero studenti < 150; 0.35 punti per ogni ora di didattica frontale in corsi con numero studenti compreso tra 151 e 300; 0.45 punti per ogni ora di didattica frontale in corsi con numero studenti > 300. Nell'attribuire un diverso punteggio in base alla numerosità delle classi si tiene conto del numero di esami di profitto conseguente. Il punteggio per l'attività didattica frontale è determinato in base a quanto certificato nei registri delle lezioni, o con autodichiarazione delle attività svolte. Contribuiscono al punteggio le attività didattiche frontali, svolte nell'ambito di Corsi di Laurea, Dottorati di Ricerca e Corsi di Specializzazione.

L'Ateneo si riserva di controllare la corrispondenza della dichiarazione al carico didattico affidato nei piani di studi depositati.

b) numero di tesi:

sono attribuiti 1,5 punti per ogni tesi di laurea, triennale o magistrale ed 2 punti per ogni tesi di specializzazione o di Dottorato, assegnata e discussa in qualità di Relatore, fino ad un massimo di (10) punti. Dovrà essere allegata alla domanda l'elenco dettagliato delle tesi, indicando titolo della tesi, Corso di studio o Scuola di Specializzazione o Dottorato di Ricerca, candidato ed anno accademico.

### ***Valutazione dell'attività gestionale***

Per quanto riguarda l'attività gestionale la commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:

- a) Delegati del Rettore (3 punti/anno), Presidente di Scuola (4 punti/anno);
- b) Coordinatore di Corso di studio (o di anno di corso) (2 punti/anno), Coordinatore di Dottorato di ricerca o di Scuola di specializzazione (2 punti/anno), Direttore di master o di corso di perfezionamento (a titolo gratuito) (1 punto/anno);
- c) Coordinatore di Centro di Ricerca (2 punti/anno);
- d) Membro di Senato Accademico o Consiglio di Amministrazione (2 punti/anno);
- e) Commissioni formali di Ateneo, membro di altri Organi od Organismi di Ateneo, membro di Giunta di Dipartimento (1 punto/anno).

Gli incarichi di cui al comma precedente sono quelli conferiti con provvedimento formale in base alla normativa vigente.

Ai fini della formulazione della graduatoria degli aventi diritto all'incentivo *una tantum*, il limite del 50% dei soggetti ammissibili per l'anno 2011, ai sensi del Decreto Interministeriale 314 del 21 luglio 2011, e del 60% per gli anni 2012 e 2013, ai sensi del Decreto Interministeriale 665 del 26 luglio 2013, sarà calcolato tenendo conto della distribuzione percentuale degli aventi diritto nell'area bio-medico-farmacologica e nell'area giuridica socio-economica.

### **art. 6 – Procedimento**

Il procedimento si attiva con l'emissione, da parte dell'Amministrazione Centrale, dei bandi di cui all'art. 3 del presente regolamento. Successivamente i destinatari dell'intervento, individuati all'art.

2 del presente regolamento, possono presentare domanda di partecipazione. Al termine della valutazione comparativa, il Rettore, con proprio decreto, pubblicato sull'albo e sul sito web di Ateneo, approva gli elenchi di coloro che si sono collocati in posizione utile. Dalla data di pubblicazione del decreto decorre il termine di 10 (dieci) giorni per proporre eventuali opposizioni che, indirizzate al Rettore, verranno esaminate nei successivi 5 (cinque) giorni dalla commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

#### **art. 7 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, entra in vigore il giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione.